

CIRCOLARE APPLICATIVA INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

La presente circolare reca indicazioni in merito alle modalità applicative dell’**“Accordo integrativo in materia di interventi socio-assistenziali”** (pubblicato nel portale istituzionale al link: [https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/AmministrazioneTrasparente/Personale/ContrattazioneIntegrativa/PERSONALE/accordo%20interventi%20socioassistenziali_Marcato%20\(2\).pdf?ver=2025-07-24-104110-243](https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/AmministrazioneTrasparente/Personale/ContrattazioneIntegrativa/PERSONALE/accordo%20interventi%20socioassistenziali_Marcato%20(2).pdf?ver=2025-07-24-104110-243)) (protocollato al n. 3243 del 18/11/2024, d’ora in avanti “Accordo”).

1. Gli interventi contemplati dall’Accordo sono rivolti al personale non dirigente dipendente del CNEL al quale si applica il CCNL del comparto delle Funzioni centrali, incluso il personale non dirigente in comando o in assegnazione temporanea e ai loro familiari a carico.

2. Le richieste, compilate sui moduli di cui al successivo punto 4., devono essere indirizzate all’Ufficio II - Ufficio per il bilancio, le risorse umane e il benessere organizzativo **tramite nota protocollata** inclusi gli eventuali allegati (documenti a corredo dell’istanza e, ove previsti dall’accordo, giustificativi di spesa) necessari per il pagamento.

Gli originali devono essere consegnati a mano presso il medesimo Ufficio.

Il procedimento di erogazione degli interventi, in quanto conseguente obbligatoriamente ad un’istanza, deve essere concluso -come previsto dalla normativa vigente- mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il 1° trimestre successivo all’anno solare di riferimento, da comunicarsi ai beneficiari a mezzo posta elettronica.

3. Ai sensi dell’articolo 6, fatta eccezione per gli interventi espressamente previsti dall’articolo 9, l’importo sarà erogato in ragione dell’**ISEE del nucleo familiare del richiedente** (tre fasce):

- 90% dell’importo concedibile relativo all’intervento spettante con reddito fino a €50.000
- 80% dell’importo concedibile relativo all’intervento spettante con reddito tra €50.000,01 e 77.000
- 70% dell’importo concedibile relativo all’intervento spettante con reddito oltre 77.000,01 (ovvero in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE)

In caso di carenza del budget rispetto alle richieste, si applicherà la riduzione proporzionale degli importi da erogare (art. 6).

4. Gli importi previsti dall’Accordo per gli interventi e i rimborsi sono erogabili, nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio (al netto delle somme destinate per la polizza sanitaria), **esclusivamente previa verifica di ammissibilità dei benefici e di regolarità della documentazione presentata, su domanda**, secondo le modalità di presentazione e nel rispetto dei tempi indicati nell’Accordo e nella presente circolare (i moduli per presentare le istanze saranno pubblicati nel portale istituzionale al link: CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro > Chi Siamo > Amministrazione Trasparente > Sovvenzioni, contributi, borse di studio, sussidi, tirocini, vantaggi economici > Criteri e modalità).

5. Gli **interventi per la salute** (previsti dall’**art. 7 dell’Accordo**), non possono superare l’importo *pro capite* di €5.000, saranno erogate esclusivamente per il rimborso delle spese mediche sostenute ma non contemplate dalla polizza assicurativa sanitaria e debitamente documentate. Sono richiesti previa compilazione dell’apposito modulo, di cui al precedente punto 4), da inviare all’Ufficio II di norma entro il mese di dicembre e saranno erogati, di norma, entro il trimestre successivo all’anno solare di riferimento.

6. Gli interventi per l'istruzione pre-scolastica, scolastica e universitaria (previsti dall'**art. 8 dell'Accordo**) sono richiesti previa compilazione dell'apposito modulo, di cui al precedente punto 4), da inviare all'Ufficio II di norma entro il mese di dicembre e sono erogati entro il trimestre successivo all'anno solare di riferimento.

Si ricorda che la richiesta di intervento deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare esclusivamente:

- a) la regolare iscrizione del dipendente o del/i figlio/i di quest'ultimo ed i voti od i crediti formativi per l'attestazione del merito, come di seguito specificato;
- b) di non essere nella condizione di studente ripetente (nel caso di interventi richiesti per l'istruzione scolastica);
- c) di non essere studente fuori corso e di aver sostenuto con esito positivo almeno il 75% dei crediti formativi previsti nell'anno accademico di riferimento (per l'istruzione universitaria si fa riferimento all'anno accademico successivo).

IMPORTI MASSIMI SPETTANTI CON APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO

(riconoscimento del principio del merito: media voti non inferiore a 8/10 – diploma di maturità conseguito con almeno 80/100 e rispetto del piano di studio universitario con media esami non inferiore a 27/30) + 75% dell'importo concedibile:

a)	ASILO NIDO	€ 1.000
b)	SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 600
c)	SCUOLA PRIMARIA	€ 600 + 450 (con merito) = € 1.050
d)	SCUOLA SECONDARIA	€ 800 + 600 (con merito) = € 1.400
e)	SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	€ 1.000 + 750 (con merito) = € 1.750
f)	UNIVERSITA' E POST LAUREAM	€ 1.200 + 900 (con merito) = € 2.100

Totale spettante con applicazione merito in base all'ISEE:

(90%)	(80%)	(70%)	
€ 900	€ 800	€ 700	a) ASILO NIDO
€ 540	€ 480	€ 420	b) SCUOLA DELL'INFANZIA
€ 945	€ 840	€ 735	c) SCUOLA PRIMARIA
€ 1.260	€ 1.120	€ 980	d) SCUOLA SECONDARIA
€ 1.575	€ 1.400	€ 1.225	d) SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
€ 1.890	€ 1.680	€ 1.470	e) UNIVERSITA' E POST LAUREAM

7. Gli interventi assistenziali straordinari (disciplinati dall'**art. 9 dell'Accordo**) possono essere richiesti a seguito del verificarsi dell'evento e saranno erogati, per il 40% con acconto, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa verifica di ammissibilità dei benefici e di regolarità della documentazione presentata, e per il restante 60% con successivo eventuale conguaglio, sulla base delle risorse disponibili, di norma, entro il trimestre successivo all'anno solare di riferimento.

La tipologia degli interventi ammissibili, gli importi e la documentazione necessaria a corredo della domanda sono tassativamente quelli specificati nell'articolo 9 (si ricorda che, come previsto dall'art. 6, agli interventi non si applica l'ISEE).

8. Gli interventi relativi al welfare integrativo (di cui all'**art. 10 dell'Accordo**) sono relativi a:

- a) il rimborso delle spese documentate per assistenza domiciliare (incluse prestazioni fisioterapiche e infermieristiche) per dipendenti e componenti del nucleo familiare fino a un massimo di € 2.000, elevato a € 4.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di disabili gravi. Presentazione istanza entro il 31 dicembre, erogazione entro il trimestre successivo all'anno solare di riferimento;
- b) il rimborso delle spese documentate (fatture, bonifici, scontrini fiscali), sostenute dai dipendenti per loro o per i familiari a carico, relative: alle attività culturali (corsi di lingua straniera, abbonamenti e biglietti di ingresso nominativi a musei); alle attività ricreative (abbonamenti o biglietti nominativi per spettacoli teatrali e per concerti; abbonamenti nominativi a riviste e/o periodici di carattere prettamente culturale) e di promozione dello sport di base, incluse quelle con finalità sociali (abbonamenti nominativi a palestre e discipline sportive riconosciute dal CONI) sono erogati entro il trimestre successivo all'anno solare di riferimento, fino a un massimo di € 2.000;
- c) il rimborso delle spese documentate per abbonamenti ai trasporti pubblici (metropolitano o ferroviario extraurbano) fino a un massimo di €600, compresi quelli per connessioni utenze elettriche e telefoniche (connessi allo svolgimento del lavoro agile, erogabile fino a un massimo di €300 nel caso di svolgimento lavoro agile 4 giorni al mese, saranno erogati, di norma, a cadenza semestrale sulle base delle richieste pervenute come rappresentato al punto 2).

Gli importi massimi erogabili e la documentazione necessaria a corredo della richiesta di intervento sono quelli specificati nell'articolo 10. L'importo massimo complessivo attribuibile per dipendente è fissato in €2.500, elevato a €4.500 nel caso di presenza nel nucleo familiare del richiedente di disabili gravi di cui alla lettera a).

Ai sensi degli articoli 1, lett. d) e 11 dell'Accordo, sarà in ogni caso assicurata la piena e fattiva partecipazione delle OO.SS. e della RSU ai processi di monitoraggio e realizzazione degli interventi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimiliano MONNANNI